

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06-04-2009

REGIONE MOLISE

**Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5,
recante: "Disposizioni relative all'installazione di impianti
serricoli e di tunnel serre".**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 8
del 16 aprile 2009**

Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli e di tunnel serre), le parole "e della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "nonché delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento".

ARTICOLO 2

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge è subordinata al rilascio del permesso di costruire.
2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione permanente del suolo la loro realizzazione è consentita mediante denuncia di inizio attività (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale.
4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti".

ARTICOLO 3

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni di legge vigenti."

ARTICOLO 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione

Molise.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 6 aprile 2009